



ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA  
E SECONDARIA DI 1° GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE  
"Marchese Lapo Niccolini"

p.zza Caduti di Cefalonia e Corfù,1 – 56038 Ponsacco (Pisa)  
Tel. 0587 739111 – fax 0587 739132

[www.icniccolini.gov.it](http://www.icniccolini.gov.it) - [piic81900l@istruzione.it](mailto:piic81900l@istruzione.it) - [piic81900l@pec.istruzione.it](mailto:piic81900l@pec.istruzione.it)

## CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Ai sensi della Legge 107/2015 – D.L. 62/2017

Il Collegio Docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, alla luce delle disposizioni legislative in materia di valutazione (O.M. 92/2007 art.6 c.1 -D.P.R. 275/1999 art. 4 c.4 - L.169/2008 –D.P.R. 122/2009 art.3 c. 2 nonché le C.M. annuali sugli scrutini e sugli esami, D.Lgs. 59/2011, L.107/2015, D.Lgs.62/2017), stabilisce i seguenti criteri per l'ammissione degli alunni alla classe successiva e agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione; ogni Consiglio di classe nella Scuola Secondaria e team docente nella Scuola Primaria si impegna a conformarsi a quanto unanimemente concordato.

Una volta esaminate le valutazioni conseguite per ogni disciplina, nelle situazioni in cui si rilevi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (**almeno 5**), il Consiglio di classe o il team docente può decidere se discutere l'eventuale non ammissione.

La valutazione dell'alunno terrà conto:

- del percorso effettuato, considerando i livelli di partenza e i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi programmati, indipendentemente dal livello soglia previsto dalla certificazione delle competenze;
- dell'inserimento nel gruppo classe e del contributo apportato;
- della presenza di strumenti minimi per un recupero nella classe successiva;
- se la ripetenza possa realmente costituire una autentica occasione di recupero;
- dell'impegno costante dell'alunno e motivazione allo studio.

Una particolare attenzione sarà riservata agli alunni:

- ♣ che hanno già ripetuto una o più classi
- ♣ di recente immigrazione
- ♣ con situazioni socio familiari molto gravi

Nella Scuola Secondaria, nel caso si proceda all'esame della situazione dell'alunno e i docenti non siano unanimi nel giudizio, si passa alla votazione e la decisione di ammetterlo o meno alla classe successiva viene presa a maggioranza.

Nella Scuola Primaria i casi di non ammissione avverranno in situazioni eccezionali e con il parere unanime del gruppo docente.

### **In caso di non ammissione dovrà essere riportata nel verbale adeguata motivazione.**

Nella Scuola Secondaria nel caso che il giudizio dell'insegnante di religione risulti determinante andrà riportata nel verbale adeguata motivazione correlata a tale giudizio.

Nella Scuola Secondaria, ai fini del computo della validità dell'anno scolastico degli alunni, saranno contate le ore di frequenza che, ai sensi della vigente normativa (D.P.R.122/2009 articoli 2 e 14 - Circ.n°20/2011 – D.L.62/2017), non devono risultare inferiori ai  $\frac{3}{4}$  del totale delle ore effettive di lezione previste per l'intero anno scolastico. Nel computo delle assenze è incluso anche il numero degli eventuali giorni di sospensione inflitti all'alunno nel corso dell'anno scolastico.

### **CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

Anche per l'ammissione all'Esame di Stato, una volta esaminate le valutazioni conseguite per ogni disciplina, nelle situazioni in cui si rilevi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (**almeno 5**), il Consiglio di classe può decidere se discutere l'eventuale non ammissione.

La valutazione dell'alunno terrà conto degli stessi indicatori per l'ammissione alla classe successiva, con l'aggiunta di:

- andamento didattico-disciplinare nel percorso triennale
- livello di maturazione globale raggiunto nel triennio rispetto al punto di partenza

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante - diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Ponsacco, 23 gennaio 2018